



SILVIA BAGNOLI

NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D.lgs. 117/2017
N. 602 di repertorio N. 392 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di settembre,
6 settembre 2022

Alle ore 16.00

In Curtatone (MN) via Roda

presso la sala Pognani del Comune di Curtatone.

Innanzi a me Dott.ssa Silvia Bagnoli, Notaio in Mantova ed iscritta nel Collegio Notarile di Mantova,
è comparso il signor:

PEGORARO Claudio nato a Forlì il 7 marzo 1953,
Codice Fiscale PGR CLD 53C07 D704P,
domiciliato per la carica presso la sede sociale,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Direttivo dell'Associazione denominata

"GLI SHERPA - ODV" con sede in Curtatone Piazza Corte Spagnola n. 1, Codice Fiscale 93040040201 N.REA MN - 250427, ente civilmente riconosciuto, iscritto con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7478 del giorno 5 agosto 2013 nel Registro regionale delle Persone Giuridiche private con il n. 2597 di Registro Regionale presso il REA della Camera di Commercio di Mantova, della cui identità personale e veste io Notaio sono certo, il quale mi richiede di ricevere il verbale di assemblea della suddetta associazione convocata in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Adeguamento dello statuto ai fini del consolidamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e delibere conseguenti.

Io Notaio, invitato a redigere il verbale dell'assemblea, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il Comparente stesso ai sensi dello statuto sociale il quale mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato mediante posta elettronica con richiesta di conferma di ricezione in data 16 agosto 2022;

- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesima quale Presidente e dei Consiglieri POLTRONIERI Franco per delega a PEGORARO Claudio, ORLANDI Maria, COMELLINI Fabrizio per delega a LANFREDI Laura, LANFREDI Laura, assenti giustificati il Vice Presidente MAROCCHI Massimo e i Consiglieri DELLA NOCE Cristina e GALLÈ Rita; presente il consigliere GIOVANNINI Angela per delega a PEGORARO Claudio;

- sono presenti o rappresentati n. 25 associati il cui **elenco** si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, omessane

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI
MANTOVA
il 12/09/2022
al N. 12024
Serie 1T

BAGNOLI SILVIA
NOTAIO

VIA MARANGONI, 1/E - MANTOVA (MN) - TEL. 0376 320008 - EMAIL sbagnoli@notariato.it

la lettura per dispensa avuta;
 associati della cui identità personale e legittimazione ad intervenire il Presidente mi dà atto;
 - tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno.
 Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea, validamente costituita, è atta a deliberare ai sensi dello statuto.
 Passando alla **trattazione** dell'unico punto all'ordine del giorno il Presidente dà avvio all'Assemblea illustrando come l'Associazione abbia la necessità di modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 a seguito della comunicazione emanata dalla Provincia di Mantova nella sua qualità di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e riguardante l'esito delle verifiche sullo statuto dell'associazione a seguito dell'attivazione del Registro avvenuta il 20 novembre 2021, **comunicazione** che si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**, omissane la lettura per dispensa avuta.
 Il Presidente quindi elenca gli articoli che devono essere modificati con le modifiche proposte:
 * l'art. 5, comma 2, stabilisce che *"il riconoscimento della qualità di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio"*. Questo art. deve essere modificato in quanto sono inderogabili i principi per i quali l'eventuale diniego della domanda di ammissione va motivato e può essere appellato davanti all'Assemblea o ad altro organo sociale (circolare n. 20 del 27.12.2018 e nota ministeriale n. 18244 del 30.12.2021). Inoltre, la circolare e la nota ministeriale di cui sopra prescrivono che è inderogabile la previsione della necessità di dare comunicazione all'interessato dell'avvenuta ammissione;
 * l'art. 9, comma 2, dello Statuto, prevedendo che *"Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale"*, esclude i minori dal diritto di voto in assemblea. Lo statuto deve essere modificato con l'eliminazione della limitazione del diritto di voto dei minorenni. Infatti, la nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06.02.2019 ha fatto proprie le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23228 del 04.10.2017, la quale ha affermato che i diritti partecipativi degli associati non possono essere limitati anche *"se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale"*.
 * art. 10: dovrà essere tolta dall'art. 10, comma 7, dello statuto la frase riferita alla cooptazione del consigliere in quanto la sostituzione del consigliere per cooptazione non è ammissibile, come specificato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18244 del 30.11.2021 e ribadito dall' Assistenza Tecnica di Regione Lombardia, poiché vige il principio di

elettività delle cariche sociali e la nomina degli organi sociali rientra tra le competenze inderogabili dall'Assemblea ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 117/2017. Nel caso in cui non sia possibile procedere con la surrogazione del consigliere con il primo dei non eletti, prevista nello statuto all'art. 10, penultimo comma, sarà necessario convocare l'Assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo consigliere.

* art. 6: la circolare ministeriale n. 20 del 27.12.2018 prevede che gli statuti devono necessariamente conformarsi all'art. 15, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017, il quale sancisce che *"Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto"*. La circolare precisa che debbano essere previste in concreto le modalità dell'esercizio di tale diritto da parte dei soci. È necessario, quindi, che l'art. 6, comma 3, dello statuto venga integrato prevedendo in maniera specifica le modalità di accesso e consultazione dei libri sociali da parte dei soci.

* art. 15, ultimo comma: tale comma essendo di non chiara interpretazione verrà eliminato.

L'Assemblea discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal Presidente.

Viene esaminato lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale con particolare riferimento alle clausole variate rispetto alle attuali.

Dopo esauriente discussione, con il voto favorevole di n. 25 soci espresso mediante alzata di mano, zero soci astenuti, l'assemblea

DELIBERA

- di adeguare lo statuto ai fini del consolidamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- di approvare le modifiche statutarie così come proposte dal Presidente con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 9, 10 e 15;
- di incaricare me notaio ad espletare tutte le pratiche e adempimenti necessari richiesti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- di autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo.

Si richiede la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative, in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chie-

dendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16.30.

Si allega al presente atto sotto la lettera "C" lo **statuto** dell'associazione nella sua versione aggiornata.

Si omette la lettura degli allegati per dispensa avuta dal comparente.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Il comparente dà atto di essere edotto delle disposizioni degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) del 27 aprile 2016, nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per cui liberamente si consente ed autorizza l'intero trattamento dei dati personali, nonché di comunicare a tutti gli Uffici competenti e di conservare i dati anche oltre i termini di legge, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, rinunciando pertanto a qualsiasi tutela del segreto professionale.

Io Notaio ho dato lettura del presente atto, al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 16.30.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio per pagine intere sette e fin qui dell'ultima.

Firmati

Claudio Pegoraro

Silvia Bagnoli Notaio



8 + 17

ALLEGATO A al N. 602 / 392 di Rep.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6/9/2022

ELENCO PRESENZE

AGOSTINI LUCIANO	
AMBROSI STEFANIA	
ASINARI SIMONA	DANIELI
ASIOI MARIA VITTORIA	
AZZI NICOLETTA	DANIELI
BADINELLI ELISABETTA	
BARALDI MARA	
BASSI ALBERTO	
BATTISTONI EGLE	
BELLINI DEANNA	
BENAZZI GISBERTO	
BENZI NARDINO	
BERRA ANGELA	RONANETTI
BESCHI MARIO	
BIAGGI CARLA	DELEGA ORLANDI
BIGNOTTI ANNALIA	
BUZZI GIORGIO	
CAMELLINI FABRIZIO	DELEGA LANFREDI
CORBELLANI PAOLO	" TAFIOT
COSTA GIULIA	
DALBENI ENZO	
DALBONI OTTAVIO	RONANETTI
DANIELI CLARA	Danieli Clara
DECO' GIULIANA	
DELLA NOCE CRISTINA	
DELLA PARTE FERRUCCIO LUIGI	DELEGA FERRUCCIO
DELL'ARINGA ALBERTO	DELEGA LANFREDI
FAVINI MARIA GRAZIA	
FRIGNANI CLAUDIA	
GALLE' RITA	
GIOVANNINI ANGELA	DELEGA PEGORARO
GOATELLI RICCARDO	
LANFREDI LAURA	

LORENZONI ANNAMARIA	
MARANGOTTO GIANCARLO	DELLA PANGE
MAROCCHI MASSIMO	
x MAZZOLA MARIA	Maria Mazzola
MORESCHI ALBERTA	
MORINI LUCIA	
MORTARI ANNAMARIA	DANIELI
MORTARI CHIARA	
MORTARI RENATA	LANFREDI
NEGRI MADDALENA	
NICCOLAI MIRELLA	
NODARI ANDREA	
OLIVIERI FRANCO	
ORLANDI MARIA	Orlandi Maria
ORSINI IVANA	Orsini Ivana
PEGORARO CLAUDIO	Pegoraro Claudio
PELLIZZARI FIORELLA	
PIRONDINI GIANNINO	
POLTRONIERI FRANCO	DELEGA PEGORARO
PRANDI BIANCA	
REDENTI MARISA	Redenti Marisa
RIZZI PAMELA	
ROMANETTI SANDRA	x Romanetti Sandra
ROSSI DANIELA	
SIGNORI GABRIELLA	
SOLERA BARBARA	
SOLERA GIANCARLO	
SORELA CRISTINA	
TAMAGNINI GINA	DELEGA ORLANDI
TONA PAOLA	
TORTELLI ELENA	
ZAGLIO CARLA	
ZAMBONI SAMUELA	DELEGA ORLANDI
ZANACCHI LINA	
ZERBINI NICE	DELEGA PEGORARO

Firmati
 Claudio Pegoraro
 Silvia Bagnoli Notaio

ALLEGATO B al N. 602 / 392 di Rep.



**AREA ECONOMICO FINANZIARIA-ISTRUZIONE-PARI
OPPORTUNITA'-FUNZIONI DELEGATE REGIONE LOMBARDIA**
*Servizio programmazione rete scolastica, formazione professionale,
controllo discriminazioni in ambito occupazionale - promozione pari
opportunità - politiche sociali*

**UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
DI REGIONE LOMBARDIA – ARTICOLAZIONE DI MANTOVA**

Mantova, 14.07.2022

Al Presidente

Dell'Organizzazione di Volontariato

"GLI SHERPA - ODV"

46010 Curtatone (MN)

GLI.SHERPA@PEC.IT

OGGETTO: consolidamento di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) –
CF 93040040201 - **richiesta modifiche allo statuto ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.M.
106/2020**

Gentile Presidente,

ai fini del consolidamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dell'ente da lei presieduto, espletata la procedura istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti così come previsto dall'art.54 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e art. 31 del D.M.106/2020, si rileva la necessità di apportare alcune modifiche/integrazioni allo statuto di seguito elencate:

- 1. RIGETTO DOMANDA DI AMMISSIONE (art. 5):** l'art. 5, comma 2, stabilisce che *"il riconoscimento della qualità di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio"*. Questo art. deve essere modificato in quanto sono inderogabili i principi per i quali l'eventuale **diniego della domanda di ammissione va motivato e può essere appellato davanti all'Assemblea o ad altro organo sociale** (circolare n. 20 del 27.12.2018 e nota ministeriale n. 18244 del 30.12.2021). Inoltre, la circolare e la nota ministeriale di cui sopra prescrivono che è inderogabile la previsione della necessità di **dare comunicazione all'interessato**

Firmati
Claudio Pegoraro
Silvia Bagnoli Notaio

dell'avvenuta ammissione. L'art. 5 dello statuto non prevede ciò, si consiglia, pertanto, di procedere anche con questa integrazione.

2. **MINORI (art. 9):** l'art. 9, comma 2, dello Statuto, prevedendo che *"Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale"*, esclude i minori dal diritto di voto in assemblea. **Lo statuto deve essere modificato con l'eliminazione della limitazione del diritto di voto dei minorenni.**
Infatti, la nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06.02.2019 ha fatto proprie le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23228 del 04.10.2017, la quale ha affermato che i diritti partecipativi degli associati non possono essere limitati anche *"se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale"*.
Lo Statuto, quindi, in virtù del principio di parità/uguaglianza di tutti gli associati, deve prevedere **il diritto di voto dei minorenni, il quale deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.**

3. **COOPTAZIONE (art. 10):** dovrà essere tolta dall'art. 10, comma 7, dello statuto la frase riferita alla cooptazione del consigliere in quanto **la sostituzione del consigliere per cooptazione non è ammissibile**, come specificato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18244 del 30.11.2021 e ribadito dall' Assistenza Tecnica di Regione Lombardia, poiché vige il principio di elettività delle cariche sociali e la nomina degli organi sociali rientra tra le competenze inderogabili dall'Assemblea ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017. Nel caso in cui non sia possibile procedere con la **surrogazione del consigliere con il primo dei non eletti**, prevista nello statuto all'art. 10, penultimo comma, è necessario **convocare l'Assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo consigliere.**

4. **CONSULTAZIONE LIBRI SOCIALI (art. 6):** la circolare ministeriale n. 20 del 27.12.2018 prevede che gli statuti devono necessariamente conformarsi all'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, il quale sancisce che *"Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto"*. La circolare precisa che debbano essere previste in concreto le modalità dell'esercizio di tale diritto da parte dei soci. **È necessario, quindi, che l'art. 6, comma 3, dello statuto venga integrato prevedendo in maniera specifica le modalità di accesso e consultazione dei libri sociali da parte dei soci.**

5. **COLLEGIO DEI PROBIVIRI (art. 15):** l'art. 15, ultimo comma, dello statuto, prescrivendo che *"Attraverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario"*, è di oscura interpretazione. Si consiglia di specificare meglio cosa si intende disciplinare.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 106/2020 si assegna un termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione per presentare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere con la modifica dello statuto e **60 giorni per provvedere all'invio dello statuto modificato secondo le indicazioni sopra illustrate e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.**

La trasmissione dello statuto modificato e comprensivo degli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata all'indirizzo PEC della Provincia provinciadimantova@legalmail.it all'attenzione dell'ufficio RUNTS.

La mancata regolarizzazione entro i termini sopra indicati determinerà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

Si informa che il Centro di Servizio per il Volontariato Lombardia sud è stato accreditato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per erogare servizi di supporto tecnico, formativo, informativo e di consulenza. Per contatti accedere al sito <https://www.csvlombardia.it/mantova/> o telefonare allo 345 2574927.

La Responsabile del procedimento è la **Dott.ssa Anna Maria Rubes.**

Per ogni informazione utile al procedimento si prega di contattare la **Dott.ssa Amneris Ruggeri** (0376 357510) o inviare una mail all'indirizzo runts@provincia.mantova.it

Distinti saluti

Dott.ssa Sabrina Magnani

*Responsabile Servizio programmazione rete scolastica, formazione professionale,
controllo discriminazioni in ambito occupazionale –
promozione pari opportunità - politiche sociali*

Firmati
Claudio Pegoraro
Silvia Bagnoli Notaio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO "C" AL N. 602/392 DI REP.

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione sede

È costituita un'associazione denominata

"GLI SHERPA – ODV"

con sede in Curtatone (MN), Piazza Corte Spagnola, 1.

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune potrà essere adottata con deliberazione assunta dal consiglio Direttivo.

L'associazione è costituita in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. 117/2017. La qualificazione di "organizzazione di volontariato ed i dati riguardanti la registrazione provinciale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Oggetto sociale

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione ha lo scopo di

- * assistenza sociale e socio-sanitaria;
- * assistenza sanitaria;
- * formazione;

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nell'oggetto sociale indicato nel successivo art. 3.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Attività istituzionali

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

In particolare L'associazione persegue le proprie finalità attraverso la promozione, l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza soprattutto domiciliare diretta ad alleviare il dolore e migliorare la situazione ambientale dei sofferenti bisognosi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Per il raggiungimento di queste finalità l'Associazione organizza corsi di formazione

anche professionale.

Le iniziative di cui al precedente comma possono essere svolte dall'Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri enti, pubblici e privati.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzione per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'associazione;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali non che di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 4 - Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- 1) Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente

all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;

3) Soci sostenitori: si considerano tali i soggetti che intendano contribuire in qualsiasi modo all'attività dell'associazione pur non facendone parte a pieno titolo;

4) Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dal Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Art. 5 - Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o il rigetto con comunicazione motivata che deve essere trasmessa al soggetto interessato.

Il soggetto interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dall'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ad alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Ciascun socio ha diritto:

- * di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- * di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali previa richiesta scritta al Presidente.
- * di prendere visione di tutti gli atti deliberativi assunti dalla Associazione e, più in generale, di tutti i libri sociali facendone richiesta scritta, anche mediante messaggio di posta elettronica, indirizzata al Presidente il quale dà le opportune disposizioni perché la richiesta venga soddisfatta nei successivi 10 giorni.

Tutti i soci sono tenuti:

- * alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- * a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- * a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- * al pagamento della quota associativa annuale delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal consiglio Direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite da consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunato per iscritto al socio e deve essere motivato. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea inviando apposito ricorso al collegio dei Probiviri, il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo, (il presidente, il vice presidente)
- Il revisore legale o il collegio dei revisori legali,
- Il collegio dei probiviri

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Il diritto di voto del socio minorenne viene attribuito ad uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Le assemblee sono convocate da Presidente dell'associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro mesi 4 (quattro) dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal consiglio Direttivo
- d) nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti dal Collegio dei

Revisore legali e il collegio dei probiviri eleggendoli tra i soci;

e) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

f) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

g) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

h) delibera in ordine all'esclusione dei soci;

i) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibererà validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Codice Civile.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, da Vice Presidente o in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte assieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10 - Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) membri, compreso il presidente ed il Vice presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nei regolamenti di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori - fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al presidente, sia ai singoli componenti il consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- m) nominare il segretario.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta in Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui sia abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del

Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione. Nel caso in cui non sia possibile procedere con la surrogazione del consigliere con il primo dei non eletti sarà necessario convocare l'Assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo consigliere. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

ART. 11 - Presidente dell'associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi di soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restano i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile alla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12 - Vice Presidente dell'Associazione

Il vice presidente dell'Associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene in Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13 - Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, resta in carico 3 (tre) esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del segretario.

Il segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti, al momento della nomina, ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma

e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione delle materie di sua competenza alle deliberazioni del consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art. 14 - Revisore legale o collegio dei revisori legali

L'organo di controllo è costituito da un revisore legale o da un collegio dei revisori legali composto da 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci. Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi.

Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 16 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal consiglio Direttivo.

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione, descritto nell'atto costitutivo;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del consiglio direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo

legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 18 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 15;
- eventuali quote associative non espressamente destinate all'incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 19 - bilancio

L'esercizio dell'associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio direttivo, con l'ausilio del segretario e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole donazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 20 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Firmati

Claudio Pegoraro

Silvia Bagnoli Notaio

Io sottoscritta Dott.ssa Silvia Bagnoli, Notaio in Mantova, certifico, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 (C.A.D.), e dell'art. 68 ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Mantova, lì 12 settembre 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Silvia Bagnoli